Penale Sent. Sez. 1 Num. 12555 Anno 2020
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO
Data Udienza: 21/02/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Guglielmino Giuseppe, nato a Catania l'08/04/1960

avverso l'ordinanza del 25/06/2019 del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila dichiarava insussistente, nei confronti di Giuseppe Guglielmino, in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso, ricadente nel novero dei reati di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, Ord. pen., la situazione di «impossibilità» di collaborazione, da integrale accertamento dei fatti criminosi e delle conseguenti responsabilità operato con sentenza irrevocabile, ovvero da limitata partecipazione ai fatti stessi, presupposto per l'accesso al beneficio penitenziario del permesso premio. Opposto accertamento era antecedentemente intervenuto, sempre incidentalmente al procedimento di permesso premio, in relazione ai crimini strumentali, commessi con finalità di agevolazione della consorteria, appartenenti al medesimo catalogo ostativo e ricompresi nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti adottato a carico del condannato.

Rilevava il Tribunale, in relazione al reato associativo, che esistevano tuttora – come anche riferito dal Procuratore nazionale antimafia – ampi margini di utile collaborazione (dalla compiuta individuazione dei sodali appartenenti alla consorteria Laudani, all'individuazione dei loro ruoli, delle modalità operative e dei settori economici di interesse), ben esigibile ad opera del condannato quale esponente di rilievo dell'organizzazione criminale.

2. Guglielmino, con il ministero del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione così adottata nei suoi confronti.

Nel primo motivo di impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale. Il reiterato accertamento, ai sensi dell'art. 58-*ter* Ord. pen., realizzerebbe un inammissibile *bis in idem*. All'accertamento si era già proceduto in relazione ai citati crimini strumentali, e la mancata sua estensione al reato associativo poggiava, in allora, sul rilievo che la relativa pena fosse stata, pro-parte, espiata. Lo scioglimento del cumulo era stato dunque, almeno per implicito, già operato dalla menzionata antecedente decisione. Tale soluzione non avrebbe potuto essere rimessa in discussione per effetto di un *overruling* giurisprudenziale, inapplicabile al condannato che, al momento della modifica della regola di giudizio, avesse maturato, come Guglielmino, un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.

Nel secondo motivo di impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione della legge penale. Egli osserva che la quota-parte di pena cumulata, riferibile al reato associativo, dovrebbe considerarsi ormai espiata, essendo corretta l'impostazione esegetica per cui lo scioglimento del cumulo possa riferirsi anche

ai casi di cumulo c.d. omogeneo, ossia ricomprendente reati aventi tutti pari connotazione ostativa.

Nel terzo motivo di impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, nel pronunciare negativamente sulla collaborazione impossibile rispetto al reato associativo, avrebbe indebitamente calibrato le sue argomentazioni sulla figura del «collaboratore totale», tipizzata dall'art. 16-*nonies* d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991. Solo da quest'ultimo sarebbe lecito pretendere una collaborazione riferita anche a fatti cui non abbia partecipato, e che non costituiscano oggetto di esecuzione. Inoltre, le argomentazioni giudiziali, riguardo l'ambito della collaborazione che il condannato avrebbe mancato di offrire, sarebbero connotate da assoluta genericità. Il Tribunale pretenderebbe da lui la rivelazione di fatti e circostanze eccedenti l'ambito della cognizione oggetto della sentenza di condanna, e riguardanti contesti investigativi e processuali che non riguarderebbero il ricorrente.

3. Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* Ord. pen., nella parte in cui esso non prevede che, ai detenuti per i delitti contemplati nel comma 1 della disposizione, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* del medesimo ordinamento, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Tale pronuncia, con specifico riferimento alla materia dei permessi premio, avrebbe degradato da assoluta a relativa la presunzione di pericolosità sociale del detenuto non collaborante, e rientrerebbe nei poteri del Magistrato di sorveglianza compiere direttamente ogni utile valutazione in proposito.

Non residuerebbe, dunque, alcun persistente interesse del condannato alla definizione del presente giudizio di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In ordine alla persistenza dell'interesse all'impugnazione – a seguito dell'intervento della Corte costituzionale citato in narrativa e rispetto alle ordinanze adottate in procedimenti di sorveglianza anteriormente definiti, aventi ad oggetto l'accertamento incidentale delle condizioni di cui all'art. 4-*bis*, comma 1-*bis*, Ord. pen., funzionale alla concessione di un permesso premio – la

Corte di Cassazione - Copia non ufficiale

giurisprudenza di questa Corte ha espresso, in questa fase di prima applicazione, un indirizzo non univoco.

Ad una pluralità di decisioni, che siffatto interesse hanno, con dovizia di argomentazioni, negato (cfr. Sez. 1, n. 3307 del 14/01/2020, Pullara, nonché altre pronunce conformi, adottate nel corso della stessa camera di consiglio; v. anche Sez. 1, n. 1636 del 13/12/2019, dep. 2020, Marrone, nonché Sez. 1, n. 7931 del 10/12/2019, dep. 2020, Trigila), è seguito un arresto, pure ampiamente motivato, di segno esplicitamente contrario (Sez. 1, n. 5553 del 28/01/2020, Grasso).

In precedenza, altra sentenza (Sez. 1, n. 3284 del 27/11/2019, dep. 2020, Mariano) aveva trattato il ricorso, dando rilievo, sia pure implicitamente, alla volontà in tal senso esternata da parte dell'interessato.

In tale variegato panorama esegetico, il Collegio reputa, allo stato, più confacente alla complessità dei temi sollevati dalla sentenza costituzionale, e al rango dei valori in gioco, non arrestare la sua cognizione al profilo formale dell'interesse a ricorrere ed esaminare comunque il merito dell'impugnazione.

2. Il primo motivo, in essa contenuto, è infondato, alla luce delle considerazioni già sviluppate, in fattispecie sovrapponibile alla presente, da Sez. 1, n. 36057 del 27/06/2019, Biondolillo, Rv. 276827-01, che il Collegio condivide.

In tale pronuncia si è già evidenziato come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la qualità di collaboratore, ex art. 58-*ter* Ord. pen., non possa formare oggetto di una pronuncia dichiarativa di preventivo riconoscimento di una condizione assimilabile a uno "status", ma deve essere accertata, incidentalmente, dall'organo a ciò deputato (che è, in ogni caso, il tribunale di sorveglianza), nell'ambito del procedimento attivato dalla richiesta di ottenimento del beneficio penitenziario, e ciò ogni qualvolta la collaborazione rappresenti, a norma dell'art. 4-*bis* Ord. pen., il presupposto indefettibile per superare la preclusione altrimenti posta dalla stessa disposizione (Sez. 1, n. 9301 del 05/02/2014, Miranda Quintero, Rv. 259471-01; n. 1865 05/03/1999, Sparta Leonardi, Rv. 213066-01; Sez. 1, n. 7267 del 31/01/2006, Mazzaferro, Rv. 234072-01; n. 29195 del 19/06/2003, Zaccaro, Rv. 225066-01). Specularmente a quanto previsto per la collaborazione attiva, e per identità di *ratio*, tale principio opera anche con riferimento alle situazioni, equiparate ai fini del superamento dell'ostatività, di collaborazione impossibile o inesigibile.

L'accertamento in discorso, avente natura incidentale, non può essere idealmente scisso dalla decisione di merito con la quale esso fa corpo; esso non produce effetti preclusivi extra-procedimentali, che sarebbero eccedenti la

Corte di Cassazione - Copia non ufficiale

funzione che gli è assegnata all'interno del sistema. L'accertamento, se incompleto quanto alla delimitazione oggettiva dei reati cui si riferisce, è inoltre suscettibile, in rapporto alla medesima funzione, di essere integrato sino all'intervenuta definizione del procedimento principale.

Né la conclusione è contraddetta dal riconoscimento (Sez. 1, n. 26567 del 07/04/2017, Cataldo, Rv. 270864-01) della diretta ricorribilità in cassazione del provvedimento che statuisce sulla collaborazione con la giustizia del detenuto, in relazione alla richiesta di concessione di benefici penitenziari di competenza non già del tribunale ma del magistrato di sorveglianza. Trattasi infatti di soluzione peculiare, che non muove da un'ipotetica idoneità al giudicato della pronuncia incidentale, ma, più prosaicamente, come rimarcato dalla decisione di legittimità testé menzionata, dall'«inestricabile situazione che si verrebbe a creare nel caso in cui la Corte di cassazione, adita dal condannato che si è visto rigettare dal magistrato di sorveglianza la richiesta di un provvedimento rientrante nella sua competenza [...] per aver il tribunale di sorveglianza escluso l'impossibilità della collaborazione, dovesse in accoglimento del ricorso ritenere viziata questa verifica». In questo caso il giudice di legittimità non potrebbe che annullare il provvedimento di rigetto e restituire gli atti al magistrato di sorveglianza per un nuovo esame dell'istanza, che si troverebbe tuttavia irrimediabilmente pregiudicato dal provvedimento negativo del tribunale, non oggetto dell'impugnazione e non autonomamente rimovibile. Di qui la necessità pratica di consentire, nello specifico caso, il sindacato di questa Corte sulla pronuncia incidentale, da riguardare tuttavia in questa esclusiva prospettiva funzionale.

Se è vero, infine, che il principio del *ne bis in idem* opera, di regola, anche nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 34625 del 19/04/2013, Bianco, Rv. 257092-01), esso non può concernere i soli presupposti di ammissibilità di un beneficio. Questa Corte ha già negato che precedenti decisioni del giudice di sorveglianza possano impedirgli, in futuro e in rapporto a benefici dello stesso genere, di rilevare una causa di inammissibilità e pronunciare la relativa declaratoria (Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017, Pullara, Rv. 270446-01). Il medesimo principio vale, *a fortiori*, allorché i presupposti di ammissibilità non siano stati neppure scrutinati nella loro intera latitudine, come nella specie, e la decisione conclusiva sul beneficio non sia ancora stata adottata.

Occorre infine rilevare la non pertinenza del richiamo al principio di non regressione del trattamento penitenziario, implicato dalle sentenze costituzionali citate dal ricorrente, che, come egli stesso riconosce, si riferisce alle modifiche legislative peggiorative del trattamento stesso, e non alla funzione dichiarativa del diritto, propria dell'interpretazione giurisprudenziale.

Corte di Cassazione - Copia non ufficiale

3. Non è fondato il secondo motivo.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., è legittimo lo scioglimento del "cumulo" nel corso dell'esecuzione, quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario la quale trovi ostacolo nella presenza di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-*bis*, comma 1, Ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena ad essa relativa (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355-01; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, Di Palo, Rv. 258403-01; Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860-01; Sez. 1, n. 1405 del 14/12/2010, dep. 2011, Zingale, Rv. 249425-01).

Il Collegio, pur consapevole dell'esistenza di un orientamento esegetico difforme (Sez. 1, n. 48690 del 29/05/2019, Badalamenti, Rv. 277889-01; Sez. 1, n. 41242 del 09/07/2019, Costarelli, e Sez. 1, n. 49713 dell'08/10/2019, Cosenza), è dell'avviso che l'operazione di scioglimento sia consentita soltanto ed esclusivamente allorquando essa si effettui tra reati ostativi, nel senso sopra precisato, e reati non ostativi (in termini, già Sez. 1, n. 21421 del 07/03/2019, De Martino, e, da ultimo, Sez. 1, n. 36057 del 27/06/2019, Biondolillo, Rv. 276827-02).

In assenza di detta condizione, lo scioglimento sarebbe privo di base logica, prima ancora che normativa. Non sarebbe infatti possibile individuare alcun ragionevole e obiettivo criterio di imputazione, all'uno o all'altro titolo, della pena già espiata; né potrebbe venire utile il criterio, meramente utilitaristico, dell'opzione più conveniente per il condannato, a fronte di spazi ancora aperti di utile collaborazione che questi, dimostrando slealtà verso l'Istituzione, arbitrariamente non intendesse percorrere.

La collaborazione costituisce infatti, anzitutto, indice legale di rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata. Tale significato sarebbe contraddetto da scelte di opportunistica selezione degli ambiti di utile e possibile suo dispiegamento, che viceversa deve essere favorito nei termini più ampi. Questa Corte ha, in proposito, ripetutamente affermato che, in materia di benefici penitenziari e ai fini dell'accertamento giudiziale delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 58-*ter* Ord. pen., assumono rilievo, in positivo, non soltanto i comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la pena, ma ogni apporto informativo idoneo a consentire la prevenzione, o la repressione, di condotte criminose diverse da esso, e ciò in coerenza con la *ratio legis*, che intende incentivare il fatto obiettivo della collaborazione (Sez. 1, n. 7968 del 08/01/2016, Cacalano, Rv. 266239-01; Sez. 1, n. 58075 del

Corte di Cassazione - Copia non ufficiale

26/10/2017, Cagnazzo, Rv. 271616-01); per contro, e in negativo, l'accertamento in parola non può essere limitato ai soli delitti *stricto sensu* ostativi a tale concessione, ma deve essere esteso ai delitti ulteriori, ai primi finalisticamente collegati, in quanto l'unicità del programma criminoso postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e del suo concreto ravvedimento, con riferimento a tutti i fatti e le responsabilità oggetto del processo sfociato nella sentenza definitiva (Sez. 1, n. 45330 del 02/07/2019, Celli, Rv. 277489-01; Sez. 1, n. 43391 del 03/10/2014, Cuffaro, Rv. 261145-01; Sez. 1, n. 12949 del 03/12/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259544-01; Sez. 1, n. 43659 del 18/10/2007, Miraglia, Rv. 238689-01; Sez. 1, n. 3176 del 06/05/1997, Battisti, Rv. 207969-01).

Allorché, dunque, siano in espiazione reati caratterizzati dalla stessa eguale connotazione ostativa, non ricorrono i presupposti per derogare alla regola stabilita dall'art. 76 cod. pen., per cui si considerano le pene concorrenti della stessa specie come pena unica, attuandosi così il principio dell'unitarietà della pena cumulata e del rapporto esecutivo.

4. Infondato risulta, infine, il terzo motivo.

E' infatti errato il presupposto di fatto da cui esso muove, ossia che il Tribunale di sorveglianza abbia esteso la sua indagine ad ambiti, di possibile collaborazione con la giustizia, generici e indefiniti, estranei al perimetro dei fatti giudicati con sentenza irrevocabile.

Guglielmino, come ricordato dall'ordinanza impugnata, è stato condannato per il reato di partecipazione, assieme ad altri correi non identificati, all'associazione armata di stampo mafioso diretta dalla famiglia Laudani, volta alla commissione di delitti contro la persona e il patrimonio, al controllo indebito di attività economiche e al conseguimento di profitti ingiusti. L'associazione non risulta debellata, secondo le informazioni fornite dal Procuratore nazionale antimafia, e Guglielmino rivestiva al suo interno una posizione cruciale, anche quale componente di un gruppo di fuoco.

La collaborazione pretesa si riferisce dunque al reato associativo per cui si è proceduto, e non già a contesti investigativi e processuali ulteriori; reato associativo, rispetto al quale il Tribunale – contrariamente all'assunto del ricorrente – ineccepibilmente individua aspetti e profili, concreti e specifici, che Guglielmino potrebbe tuttora utilmente contribuire a chiarire, dal disvelamento dell'identità dei sodali rimasti sconosciuti all'illustrazione delle dinamiche associative e delle modalità operative del clan.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21/02/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale